

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
LIGURIA	SENTENZA	14	2016	RESPONSABILITA'	24/02/2016

SENT. 14/2016
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE DEI CONTI
 SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

composta dai Magistrati:

COCCOLI dr. Luciano	Presidente
RIOLO dr.ssa Maria	Giudice
COMINELLI dr. Paolo	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 19737 del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Liguria nei confronti di DROCCHI Roberto, nato il 1° febbraio 1969 a Savona, ivi residente in corso Italia n. 8/28;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 17 febbraio 2016, il relatore dr. Paolo Cominelli e il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. dr. Silvio Ronci, non rappresentato il convenuto;

Ritenuto in

FATTO

Con atto dell'8 ottobre 2015, la Procura Regionale per la Liguria citava in giudizio, dinanzi a questa Sezione giurisdizionale, l'odierno convenuto contestandogli un danno erariale di € 429.262,30 oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché alle spese di giudizio.

Il Drocchi, nella sua qualità di Capo del Settore lavori pubblici e servizi tecnologici del Comune di Vado Ligure, era stato sottoposto a procedimento penale, conclusosi con patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (sentenza del GIP del Tribunale di Savona n. 565/2012), per una pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione per corruzione, falso, truffa ai danni di ente pubblico, e occultamento o distruzione di documenti contabili. Egli è stato poi licenziato in sede di procedimento disciplinare.

La vicenda, quale emerge dal procedimento penale, riguarda una serie di favoritismi nell'affidamento di appalti di lavori, ad opera del Drocchi nei confronti di alcune ditte (SCA.VO.TER srl, CEMENT-BIT srl, EDILAMBROSIANI srl, BALACLAVA srl) i cui responsabili sono stati rinviati a giudizio con rito ordinario. Tali favoritismi erano compensati con rilevanti dazioni di denaro (oltre due milioni di euro fra il 2006 e il 2011) a favore dell'associazione sportiva "Riviera Vado Basket", di cui il Drocchi era presidente e legale rappresentante.

In particolare, gli indebiti affidamenti diretti o illegittime assegnazioni di lavori, riguardano:

- Ditta SCA.VO.TER srl: n. 19 casi;
- Ditta CEMENT-BIT srl: n. 18 casi;
- Ditta EDILAMBROSIANI srl: n. 21 casi;
- Ditta BALACLAVA srl: n. 3 casi.

Dagli atti del procedimento penale, emerge con chiarezza che l'odierno convenuto, in cambio di rilevanti somme di denaro elargite sotto forma di sponsorizzazione alla società sportiva di cui egli era presidente, violava ripetutamente la normativa in materia di appalti di lavori, tramite affidamenti ad aziende "amiche" senza preve indagini di mercato o confronti concorrenziali, o frazionamenti artificiosi di opere, che così rientravano nel limite di spesa in cui l'affidamento diretto è consentito, o ricorrendo, in assenza dei relativi presupposti, alla procedura di somma urgenza; o ancora, liquidando alle imprese importi superiori ai lavori effettivamente eseguiti, come accertato dalle perizie, commissionate dal Comune al fine di poter poi procedere al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Tali fatti sono ampiamente provati in sede penale, tramite prove documentali, intercettazioni telefoniche, riprese video e ammissioni dello stesso funzionario.

Viene dunque contestato un danno erariale di € 429.262,30 (oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio), così determinato:

- a) spese per lavori in realtà non eseguiti, per € 66.421,32;
- b) spese sostenute dal Comune per remunerare i professionisti esterni che hanno eseguito le perizie: € 24.091,58;
- c) spese legali sostenute dal Comune per opporsi alle azioni giudiziarie promosse dalle ditte che non avevano accettato la rideterminazione dei corrispettivi dei lavori: € 34.082,40;
- d) danno per c.d. "perdita di *chance*" (possibilità di ottenere un prezzo più vantaggioso negli appalti, applicando le corrette procedure), calcolato equitativamente nel 3% dell'importo contrattuale: € 204.667,00;
- e) danno all'immagine dell'Amministrazione, valutato in via equitativa in € 100.000,00.

Il convenuto non si è costituito, né ha presentato difese.

All'odierna udienza il Pubblico Ministero, nella persona del V.P.G. dr. Silvio Ronci, ha concluso come in atti.

Considerato in

DIRITTO

Nel merito, questa Sezione non può che condividere le conclusioni di cui in atto di citazione.

I fatti, come sommariamente illustrati in narrativa, sono stati ampiamente provati nel procedimento penale, né il convenuto ha opposto argomentazioni difensive di alcun genere.

Sussistono pertanto tutti gli elementi soggettivi e oggettivi (il rapporto di servizio, il danno erariale, il nesso di causalità e la condotta dolosa), necessari perché debba essere pronunciata condanna per responsabilità amministrativa.

Anche la determinazione del *quantum* del danno erariale, proposta dal Pubblico Ministero, appare corretta, alla luce delle risultanze in atti.

Per quanto riguarda in particolare il danno all'immagine, si ritiene adeguata la valutazione in € 100.000 in considerazione del sistematico ricorso a procedure illecite, prolungatosi per un rilevante arco di tempo, e per l'entità del fenomeno corruttivo, con la percezione di oltre due milioni di euro da parte del convenuto. Si sottolinea ancora che ricorrono, nel caso in esame, i presupposti di cui all'art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009 n. 102, e modificato con decreto-legge 3 agosto 2009 n. 103, convertito con legge 3 ottobre 2009 n. 141, secondo il quale l'azione per il risarcimento del danno all'immagine può essere esercitata solo nel caso di commissione dei delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro Secondo del codice penale (ossia, dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione).

Va dunque pronunciata sentenza di condanna in conformità alle richieste formulate dal Pubblico Ministero. Va inoltre disposta la condanna al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, questi ultimi a decorrere dal deposito della presente sentenza.

La condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando,
CONDANNA

il convenuto al pagamento della somma di € 429.262,30 a favore del Comune di Vado Ligure, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, questi ultimi a decorrere dal deposito della presente sentenza.

Condanna altresì il medesimo al pagamento delle spese, che fino al deposito della presente sentenza, si liquidano in € 504,63 (cinquecentoquattro/63).

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2016.

L'ESTENSORE
(Cominelli)

IL PRESIDENTE
(Coccoli)

Deposito in segreteria 24/02/2016

Il direttore della segreteria
(Carla Salamone)